



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1769/2018

Oggetto: CISTELAIER S.P.A. - VIA PILLEA, 8 16153 - GENOVA. IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CIRCUITI STAMPATI P.D. N. 2847/2013 (A.I.A.) - D.LGS. N.152/2006, PARTE II, TITOLO III BIS P.D. N. 2847/2013 (A.I.A.) - D .LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO III-BIS. MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE .

In data 06/09/2018 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la Deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018."

Visto l'Atto Dirigenziale n. 619 del 23 marzo 2018 relativo all'accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative al Servizio Tutela Ambientale della Direzione Ambiente per l'esercizio 2018;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Visto il D. Lgs. n. 46 del 4/3/2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

Visto il Provvedimento Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2847 del 25.06.2013 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) alla Cistelaier S.p.A. relativamente allo stabilimento sito a Genova in via Pillea, 8;

Visto l'Atto dirigenziale n.3399 del 13.12.2016 con il quale era stato sostituito il comparto “Emissioni in atmosfera” della vigente A.I.A.;

Vista la nota pervenuta in data 09.03.2018 ed assunta al protocollo provinciale con il n. 13076, con la quale è stata presentata una comunicazione di installazione di una nuova linea di metallizzazione in sostituzione di una già esistente e ricompresa nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 2847 del 25/06/2013, successivamente modificato ed integrato;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 18948 del 06.04.2018 con la quale è stata data all'Azienda comunicazione di avvio del procedimento ex L. 241/90 s.m.i. per l'approvazione delle modifiche “non sostanziali” presentate . Nella medesima nota è stato comunicato:

- la “non sostanzialità” delle modifiche richieste;
- la necessità di provvedere ad un aggiornamento dell'A.I.A. vigente ed in particolare la sezione “emissioni in atmosfera”;
- la richiesta di provvedere alla regolarizzazione dell'istanza con versamento dell'importo dovuto quale tariffa istruttoria per modifiche non sostanziali dell'autorizzazione;

Visto il riscontro avuto da parte della Società che ha fornito quanto richiesto con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n.32902 del 15.06.2018

Considerato che, dalla disamina di quanto fornito dall'Azienda, si conferma la non sostanzialità della modifica, si procede ad aggiornare e sostituire il comparto emissioni in atmosfera della vigente A.I.A.;

Viste le note trasmesse da ARPAL ed assunte al protocollo della Città Metropolitana di Genova con i n.27313 del 21.05.2018 e n.29216 del 29.05.2018, contenenti proposte di modifica di talune prescrizioni e di integrazione/parziale sostituzione di alcuni allegati al PMC vigente;

Considerato che ARPAL, con le suddette note, ha provveduto ad inserire una valutazione positiva, con prescrizioni ed aggiunte di alcuni parametri da ricercare nelle indagini periodiche, del “Report tecnico inerente il sopralluogo eseguito presso l’area di proprietà della ditta Cistelaier S.p.A. (...) e piano di indagine per l’esecuzione di n.3 sondaggi a carotaggio continuo attrezzati a piezometri”, redatto da Geogroup e trasmesso da Cistelaier il 12.04.2018. Tale valutazione determina l’inserimento di specifico allegato al PMC;

Valutato di inserire gli aggiornamenti proposti da Arpal che chiariscono, tra l’altro, all’Azienda alcuni aspetti relativi alle verifiche di funzionalità e/o prove di routine su cui la medesima Società aveva richiesto delucidazioni e che determinano una revisione della sezione dell’A.I.A. relativa alla “Gestione impianto” ed all’inserimento in Tabella 10 – All.3 del PMC “Indicatori di prestazione” dell’indicatore di corretta manutenzione che tiene conto dei fallimenti dell’apparecchiatura in occasione delle verifiche di funzionamento (Failure-on-demand (Fod) su base annuale);

Valutato, inoltre, di intervenire sostituendo parti del PMC al fine di recepire le indicazioni di Arpal ed aggiornare taluni comparti anche a quanto predisposto per altri impianti soggetti ad A.I.A.;

Vista la nota della Cistelaier S.p.A., assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 35888 del 02.07.2018 con la quale si comunica che il giorno 22.06.2018 ARPAL ha effettuato il controllo periodico all’emissione E20, come previsto dal PMC. Con l’occasione l’Azienda ha riferito di avere effettuato una verifica dello storico dell’emissione in questione, dalla quale sarebbe emerso che in origine per E20 (Prov. Dir. n.1591/2009) era stato indicato un limite di 2 mg/m^3 per il parametro “nebbie basiche”, mentre nell’autorizzazione erano state erroneamente indicate le nebbie acide.

Considerato che nella medesima nota del 02.07.2018, l’Azienda ha comunicato di avere verificato che, con l’emissione della nuova AIA (Prov. Dir. n. 2847/2013), è stato modificato il limite nella sua definizione corretta , cioè” nebbie acide”, ma il valore da rispettare non è stato adeguato a 5 mg/Nm^3 , come per le altre emissioni dello stabilimento della stessa natura (ovvero E7, E10, E11, E38, E47).

Considerato che con nota n.90940 del 16.07.2012, l’Azienda aveva presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale nella quale si comunicava che le nebbie convogliate in E20 erano di natura acida e non basica, come facilmente deducibile dalla descrizione del processo di annerimento.

Valutato che, conseguentemente, la Provincia di Genova aveva emanato il nuovo Provvedimento di AIA (n.2487/2013) modificando la natura dell'emissione E20 (da nebbie basiche a nebbie acide), ma mantenendo il limite in emissione pari a 2 mg/m³. Alle altre emissioni aventi natura acida (E7, E10, E11,E38) era stato invece assegnato un limite in concentrazione di 5 mg/m³.

Valutato altresì che il report ambientale 2017, pervenuto in data 31.05.2017 (prot. n.29747), mostra il rispetto del limite in emissione di 2 mg/m³ all'emissione E20 per il parametro nebbie acide.

Valutata favorevolmente la richiesta dell'Azienda di adeguamento del limite in emissione per E20 da portare a 5 mg/m³ (a 0°C e 1013 hPa), quale correzione di un mero errore di trascrizione all'atto del rilascio dell'A.I.A..

Visto che, a seguito dell'istanza di modifica non sostanziale presentata da Cistelaier S.p.A. il 09.03.2018, risulta essere stato disposto il bonifico (in data 29.05.2018) delle spese istruttorie pari a € 2.000,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001628	2000,00	240/2018

Vista la relazione istruttoria datata 06.08.2018, predisposta da personale tecnico dell'Ufficio Aria e Oli Minerali, che costituisce il presupposto al seguente atto;

Vista la relazione istruttoria datata 29.08.2018, predisposta dal responsabile del procedimento, che costituisce il presupposto al seguente atto;

Considerato che la Banca Dati Nazionale Antimafia ha restituito comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. n.159/2011, come emendato dal D. Lgs. n.218/2012 e dal D. Lgs. n.153/2014, in data 10.04.2018, che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n.159/2011;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di sostituire alcuni comparti del PMC allegato al P. D. n.2847 del 25.06.2013, ovvero
 - a. “Prescrizioni generali relative al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)” (All.1 al presente Atto), in sostituzione di quanto riportato alle pagg.40 e 41 del P.D.n.2847/2013;
 - b. “Monitoraggio acque sotterranee e suolo” (All.2 al presente Atto), in aggiunta a quanto previsto dal P.D.n.2847/2013;
 - c. “Gestione dell’impianto” (All.3 al presente Atto) che sostituisce analogo capitolo del P.D.n.2847/2013 ed è costituito dalle seguenti parti:
 - i. “Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi”;
 - ii. “Indicatori di prestazione”.

I tre allegati sopra citati costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente Atto.

L’Azienda dovrà pertanto aggiornare controlli, analisi, manutenzioni e quanto altro previsto dagli allegati, a partire dalla data di ricevimento del presente Atto, inserendone gli esiti anche nei report annuali a partire da quello riferito all’anno solare 2018.

- 2) Di modificare e sostituire la tabella relativa ai controlli effettuati da ARPAL presso l’impianto, previsti al capitolo 3 del P.D.n.2847/2013, pagina 48, come di seguito riportato:

3.1 Attività a carico dell’ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Parametri
Visita di controllo in esercizio	---	Definita sulla base del Piano delle Ispezioni Ambientali di cui all’art.29-decies, commi 11-bis e 11-ter e sulla base del sistema di valutazione SSPC
Esame della Relazione Annuale	Annuale	---
Campionamento e analisi acque sotterranee	Ogni 5 anni in concomitanza con i controlli di parte	Parametri di autocontrollo di cui al piano di indagine valutato da ARPAL
Campionamento e analisi suolo	Ogni 5 anni in concomitanza con i controlli di parte	Parametri di autocontrollo di cui al piano di indagine valutato da ARPAL

Campionamento e analisi acque reflue dello scarico S1	Annuale	pH, solidi sospesi totali, BOD, COD, piombo, nichel, stagno, zinco, rame, ferro, cianuri totali, fosforo totale, cloruri, solfati, tensioattivi totali, azoto nitroso, azoto ammoniacale, azoto nitrico, Saggio di tossicità acuta con <i>Daphnia magna</i>
Campionamento e analisi di due emissioni individuate da APRAL in base agli esiti degli autocontrolli	Biennale	In base alle emissioni individuate

- 3) di prescrivere l'effettuazione di una nuova valutazione acustica conseguente all'inserimento dello scrubber nel ciclo produttivo. Nel caso in cui il gestore ritenesse non significativo l'apporto dello scrubber quale nuova sorgente di rumore, questo deve essere esplicitamente dichiarato, in riferimento ad uno schema che descriva la sua allocazione ed il possibile bersaglio più vicino. Al momento della messa a regime della nuova parte di impianto, dovrà essere effettuata una nuova perizia fonometrica (entro 30 giorni dalla messa in esercizio) presso il recettore ritenuto più idoneo (stima del livello differenziale notturno a finestre aperte).
- 4) di modificare e sostituire il comparto prescrittivo "Emissioni in atmosfera" di cui alle pagine 31-32-33 del Provv. Dir. n.2847 del 25.06.2013, già sostituito con l'Atto dirigenziale n.3399 del 13.12.2016, come di seguito indicato:

Emissioni in atmosfera

Quadro di riferimento

- La normativa nazionale di settore è costituita dalla parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – "Norme in materia ambientale", come modificato dal D. Lgs. n.183/2017
- La normativa regionale di riferimento è costituita dalla D.G.R. n.5869/1994

Prescrizioni

- 1) L'azienda dovrà – entro due anni dal ricevimento della presente autorizzazione - procedere all'installazione della nuova linea di metallizzazione in sostituzione della precedente linea utilizzata per le medesime finalità, pena la decadenza dell'autorizzazione per le parti impiantistiche non ancora realizzate.
- 2) L'azienda dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo a Città metropolitana di Genova, Comune di Genova, ASL 3 genovese e ARPAL la data prevista per la messa in esercizio dell'emissione E48 nella nuova configurazione impiantistica.
- 3) L'azienda, entro 15 giorni dalla data di messa in esercizio di E48, dovrà mettere a regime

gli impianti ad essa legati e nei successivi 10 giorni sottoporli a collaudo analitico per la determinazione dei seguenti parametri (da esprimersi a 0°C e 1013 hPa):

- a. determinazione della portata
- b. determinazione delle nebbie acide
- c. determinazione delle SOV
- d. determinazione delle aldeidi
- e. determinazione dei metalli (Cu)

4 L'accertamento delle caratteristiche dell'emissione E48, che dovrà avvenire nelle condizioni più gravose di esercizio, dovrà avvenire mediante rilevamento analitico sperimentale da effettuarsi adottando le seguenti metodologie:

Manuale UNICHIM 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013	Emissione da sorgente fissa. Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale
Norma UNI EN 15259:2008	Emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.08.2000 allegato 2)	Emissioni da sorgente fissa. Determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico)
Norma UNI EN 13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa. Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
EPA TO11A	Emissioni da sorgente fissa.
Niosh 2016	Determinazione delle aldeidi
Manuale UNICHIM 723 /1986	Emissioni da sorgente fissa.
UNI EN 14385: 2004	Determinazione dei metalli

- 5) L'utilizzo di metodi alternativi a quelli indicati nel precedente punto 4) dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova prima dello svolgimento di qualunque attività di controllo.
- 6) Il condotto di espulsione dei fumi originante l'emissione E48 dovrà rispettare i requisiti della norma UNI EN ISO 16911-1:2013 e della norma UNI EN 15259:2008. In caso di impedimenti tecnico-strutturali tali da non consentire la rispondenza del condotto a quanto stabilito dalle suddette norme UNI, la Ditta, entro il termine di cui al precedente punto 2) dovrà inoltrare una relazione tecnica completa di schemi con le motivazioni espresse circa le scelte adottate.
- 7) Entro 30 giorni dalla data di esecuzione del collaudo analitico di cui ai precedenti punti 3) e 4), la Ditta dovrà inviare alla Città Metropolitana di Genova i relativi referti analitici. Congiuntamente al collaudo analitico, dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Genova una relazione tecnica in cui si attesti la conformità dell'intervento realizzato a quello autorizzato ovvero si forniscano motivazioni circa eventuali discrepanze. Dovrà altresì essere inviato lo schema del condotto originante l'emissione E48 in scala 1:20.
- 8) L'azienda dovrà contenere le emissioni originate dalle proprie attività entro i valori (espressi in mg/m³ a 0°C e 1013 hPa) riportati nella seguente tabella e riferiti alle portate ivi indicate (sempre a 0°C e 1013 hPa) :

Emissione	provenienza	Portata m³/h (a 0°C e 1013 hPa)	Inquinante	Impianto di abbattimento	Concentrazione mg/m³ (a 0°C e 1013 hPa)
E7	PAL 2°p	15.000	Nichel		0,5
	Diazo 1°P		Stagno		0,5
	Stripper Sn 2°P		piombo		0,5
	Linea SN/Au PT		SOV		10
			Nebbie acide		5
E10	Attivazione 2°P	3000	Nebbie acide		5
	Laboratorio PT				
	Attivazione 2°P				
	Laboratorio 2°P				
E11 (fino a	Cappa	5000	Nebbie		5

realizzazioni di E48)	permanganato		acide		
E13	Plasma PT Foratura laser PT Prepeg 1°P Laminatori 2°P	3000	Polveri SOV Nebbie basiche	scrubber	4 5 2
E14	Foratura piastre	3800	SOV Polveri	Filtro a tessuto	5 5
E20	Vasche annerimento rame	1500	Nebbie acide		5
E23	Incisione ammoniacale	250	Ammoniaca	scrubber	50
E24	Forni 1°P Pompe vuoto 1°P Cappe 1°P Galvanica PT Sviluppo 2°P	7000	SOV		5
E38	Incisione + galvanica 2	5000	Nebbie acide	scrubber	5
E44	Pompe vuoto, bonding, estrazione ambiente, cappa laminatore, 2 forni	7000	SOV		10
E46	Sviluppo e strippaggio del reparto multistrato + strippaggio dryfilm 2°P	2500	Nebbie basiche		2
E47 (fino a realizzazioni di E48)	Cappa rame chimico – linea metallizzazione	7500	SOV		5

			Aldeidi nebbie acide		5
					5
E48 (dopo avenuta realizzazione e)	Cappa permanganato	35.000	SOV	scrubber	5
	Cappa rame chimico – linea metallizzazione		Aldeidi nebbie acide		5
			Metalli (Cu)		5
					0,5

9) In caso di disservizio di ogni impianto di abbattimento asservito alle varie fasi del ciclo produttivo, le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno riprendere fino al ripristino della funzionalità dell'impianto di abbattimento stesso. Stessa procedura dovrà essere seguita in caso di disservizio del sistema di captazione e convogliamento all'esterno dell'ambiente di lavoro di uno dei sistemi asserviti alle diverse lavorazioni produttive. In ogni caso l'Azienda non potrà installare condotti di by - pass degli impianti di abbattimento.

10) **Entro il 31.12 di ogni anno** (periodo temporale di riferimento: 01.01 ÷ 31.12) l'Azienda dovrà eseguire verifiche analitiche alle emissioni consistenti nelle seguenti operazioni:

- a. misura della **portata volumetrica** (espressa in m³/h a 0°C e 1013 hPa) per tutte le emissioni;
- b. misura della concentrazione delle **Polveri** (riferita a 0°C e 1013 hPa), per le emissioni **E13, E14**
- c. misura della concentrazione delle **Sostanze Organiche Volatili** (riferita a 0°C e 1013 hPa), per le emissioni **E7, E13, E14, E24, E44, E47** (fino alla realizzazione di E48), **E48**
- d. misura della concentrazione di **Nebbie acide** (riferita a 0°C e 1013 hPa), per le emissioni E7, E10, E11 (solo fino a realizzazione E48), E20, E38, E47 (solo fino a realizzazione E48), E48
- e. misura della concentrazione di **Nebbie basiche** (riferita a 0°C e 1013 hPa) per le emissioni E13 ed **E46**
- f. misura della concentrazione di **aldeidi** (riferita a 0°C e 1013 hPa), per l'emissione **E47**

(solo fino a realizzazione E48), E48

- g. misura della concentrazione di **ammoniaca** (riferita a 0°C e 1013 hPa), per l'emissione **E23**
 - h. misura della concentrazione di **Ni, Sn, Pb** (riferita a 0°C e 1013 hPa), per l'emissione **E7**
 - i. misura della concentrazione di **Cu** (riferita a 0°C e 1013 hPa), per l'emissione **E48**.
- 11) Gli esiti delle verifiche analitiche annuali (che dovranno essere disponibili presso lo stabilimento di Via Pillea, 8 Genova per le attività di controllo da parte degli enti competenti a decorrere dal primo giorno lavorativo dell'anno successivo a quello di effettuazione delle verifiche di cui al precedente punto 10) dovranno essere inseriti nella relazione annuale. Le prime verifiche analitiche annuali dell'emissione E48 dovranno essere eseguite nell'annualità successiva a quella di effettuazione del collaudo di cui al precedente punto 3).
- 12) Per il rilevamento dei parametri indicati al punto precedente 10) dovranno essere adottate le seguenti metodiche analitiche:

Manuale U.N. I.CHIM. n. 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN 16911:2013	Misure alle emissioni. Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa. Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.
Norma UNI EN 15259:2008	Emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284 – 1: 2017	Emissione da sorgente fissa.

	Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni – metodo manuale gravimetrico.
Manuale U.N. I.CHIM. n. 723/1986 UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa. Determinazione dell'emissione totale di metalli.
ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.08.2000 allegato 2)	Acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico)
Nebbie basiche (espresse come KOH o NaOH)	NIOSH 7401.
Aldeidi	Niosh 2538
UNICHIM 632:1984	Determinazione dell'ammoniaca

13) Il pH della soluzione di lavaggio impiegata nello scrubber asservito all'emissione **E13** dovrà essere sempre compreso nell'intervallo 8÷12. La Ditta dovrà - prima di ogni utilizzo dell'impianto - provvedere al controllo del valore di pH. I valori rilevati di pH nonché qualunque altra operazione di manutenzione ordinaria/straordinaria dovranno essere prontamente annotati su registro di conduzione impianti.

14) La Ditta dovrà sostituire le cartucce del filtro asservito all'emissione E14 almeno una volta all'anno. Le sostituzioni dovranno essere annotate su registro di conduzione impianti

15) Il pH dello scrubber asservito all'emissione **E23** dovrà essere sempre compreso nell'intervallo 8÷12. In caso di valori di pH, registrati dall'apposito pHmetro rispettivamente inferiori a 8 o superiori a 12, dovranno immediatamente entrare in funzione i dispositivi per il reintegro con acido cloridrico della soluzione di abbattimento dello scrubber. Con cadenza settimanale la Ditta dovrà effettuare la verifica del corretto funzionamento dello strumento mediante raffronto con altro pHmetro manuale. Gli esiti delle tarature settimanali dei pHmetri, nonché eventuali disservizi occorsi all'impianto, dovranno essere annotati su registro di conduzione impianti.

- 16) Il pH dello scrubber asservito all'emissione **E38** dovrà essere sempre compreso nell'intervallo 8÷12. In caso di valori di pH, registrati dall'apposito pHmetro rispettivamente inferiori a 8 o superiori a 12, dovranno immediatamente entrare in funzione i dispositivi per il reintegro con soda della soluzione di abbattimento dello scrubber. Con cadenza settimanale la Ditta dovrà effettuare la verifica del corretto funzionamento dello strumento mediante raffronto con altro pHmetro manuale. Gli esiti delle tarature settimanali dei pHmetri , nonché eventuali disservizi occorsi all'impianto, dovranno essere annotati su registro di conduzione impianti .
- 17) Il pH dello scrubber asservito all'emissione **E48** dovrà essere sempre compreso nell'intervallo 6÷9. In caso di valori di pH, registrati dall'apposito pHmetro rispettivamente inferiori a 6 o superiori a 9, dovranno immediatamente entrare in funzione i dispositivi per il reintegro della soluzione di abbattimento dello scrubber. Con cadenza settimanale la Ditta dovrà effettuare la verifica del corretto funzionamento dello strumento mediante raffronto con altro pHmetro manuale. Gli esiti delle tarature settimanali dei pHmetri, nonché eventuali disservizi occorsi all'impianto, dovranno essere annotati su registro di conduzione impianti .
- 18) Le soluzioni di abbattimento degli scrubber asserviti alle emissioni **E13, E23, E38, E48** dovranno essere cambiate quando necessario. Le date delle sostituzioni dovranno essere annotate su registro di conduzione impianti.
- 19) Le materie prime dovranno essere stoccate nel rispetto delle indicazioni previste nelle relative schede tecniche e soprattutto con modalità tali da evitare problemi di sicurezza per la presenza di prodotti incompatibili tra loro, nonché alla presenza di opportune protezioni al fine di evitare perdite e sversamenti occasionali o accidentali.
- 20) Le cisternette dei reagenti chimici impiegati nei bagni galvanici dovranno essere mantenuti chiuse quando non impiegate ed aperte solo in caso di prelievo diretto del prodotto per poi essere richiuse subito.
- 21) Durante le fasi di caricamento delle cisterne di prodotti chimici nelle cisterne di stoccaggio degli acidi e basi dovranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
- a) travasi diretti tramite manicotti a tenuta tra autobotte e cisterna
 - b) presenza di vasca di gorgogliamento a pH controllato per lo sfiato durante i riempimenti delle cisterne .

- c) Quando non utilizzate, le cisterne dovranno essere mantenute rigorosamente chiuse.

22) L'Azienda dovrà comunicare preventivamente alla Città Metropolitana di Genova qualsiasi eventuale cambiamento delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, ivi comprese quelle indicate con nome commerciale nella allegata Relazione Tecnica. In quest'ultimo caso, la comunicazione è dovuta esclusivamente quando risulti modificata la composizione chimica della materia prima e non il solo nome commerciale della stessa. Stante la natura delle emissioni S27, S37 ed S39 (sfiati naturali che hanno origine dal riempimento di cisterne di stoccaggio dei reflui di lavorazione, i cui reflui vanno poi a confluire al depuratore delle acque) non si ritiene necessario fissare per gli stessi né limiti né controlli periodici.

- 5) di introitare la somma pari a € 2.000,00, versata dalla Cistelaier S.p.A. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 8	+	2.000,00					240	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				-									

- 6) di trasmettere il presente Atto dirigenziale alla Società Cistelaier S.p.A.;
- 7) di trasmettere il presente Atto al Comune di Genova ed alla Regione Liguria;
- 8) di trasmettere il presente Atto all'ARPAL – Dipartimento di Genova e all'A.S.L. 3 "Genovese" per i controlli di rispettiva competenza.

Restano valide le parti del P. D. n.2847 del 25.06.2013 e dell'Atto dirigenziale n.3399 del 13.12.2016 che il presente Atto non ha inteso aggiornare e/o integrare esplicitamente.

Per quanto non previsto dal presente Atto in tema di gestione dei rifiuti, si rinvia al D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. ed ai suoi Provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo

dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti per legge ed applicabili al caso.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell'Atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**

Allegato 1
Integrazione al PMC
vigente

Prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

1. Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute all'interno del presente Piano, comunicando annualmente all'AC e ad ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31/1 il programma di massima da confermarsi all'inizio di ogni mese con le date esatte in cui intende effettuare le attività di campionamento/analisi e misure. In ogni caso dovrà essere garantito un preavviso di 15 giorni. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla AC e ad Arpal: tale comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.
2. Il gestore dovrà predisporre un accesso a tutti i punti di campionamento e monitoraggio oggetto del Piano e dovrà garantire che gli stessi abbiano un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro.
3. Il Gestore dovrà garantire che tutte le attività di campionamento e misura e di laboratorio siano svolte da personale specializzato e che il laboratorio incaricato, preferibilmente indipendente, operi conformemente a quanto richiesto dalla norma Uni CEn En Iso 17025. I laboratori devono essere accreditati almeno per i parametri di maggiore rilevanza od operare secondo un programma di garanzia della qualità/controllo della qualità per i seguenti aspetti:
 - a. campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
 - b. documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (Cen, Iso, Epa) o nazionale (Uni, metodi proposti dall'Ispra o da Cnr-Irsa e metodi proposti dall'Ispra);
 - c. procedure per il controllo di qualità interno ai laboratori e partecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformi alla Iso Guide 43-1;
 - d. convalida dei metodi analitici, determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
 - e. piani di formazione del personale;
 - f. procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.
4. I certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento (per il campionamento di rifiuti redatto in base alla UNI 10802 e UNI EN 15002) ,che indichi modalità di campionamento , trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

Direzione Provinciale di Genova

Via Bombrini, 8 – 16149 GENOVA
Tel. +3901064371- Fax +390106437441
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

5. il PMC dovrà garantire un elevato grado di prevenzione e protezione dell'ambiente; qualora gli esiti dei monitoraggi non diano evidenza dell'efficacia degli autocontrolli, il Gestore dovrà attivare un procedimento di revisione del PMC, in base all'analisi delle non conformità (NC) rilevate;
6. il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e di revisione del piano di monitoraggio. Tale procedura dovrà prevedere l'analisi delle NC e delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le NC si ripetano, oltre che una valutazione dell'efficacia delle misure adottate.
7. il gestore dovrà effettuare una revisione annuale del PMC, sulla base degli esiti degli autocontrolli riferiti all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla procedura interna di cui al punto 7. Il PMC revisionato ovvero la conferma del PMC vigente dovrà essere inviato all'AC e all'ARPAL, entro il 31/05 di ogni anno, contestualmente la relazione annuale sugli del PMC.
8. il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco delle apparecchiature/strumenti e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione.
9. le attività di manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature/impianti o, qualora non reperibili, dalle istruzioni elaborate internamente. Tali attività dovranno essere registrate sul registro di conduzione dell'impianto, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione interna ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione. Gli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale sugli esiti del PMC, nonché essere oggetto di valutazione in sede di revisione annuale del PMC.
10. Le manutenzioni di cui ai punti precedenti andranno ad integrare quanto previsto dalla tabella relativa al "Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi" del PMC.
11. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ARPAL, e adotta, entro le 24 ore successive, le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente ed ARPAL. Nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il tempo massimo è definito in 8 ore, come previsto dall'art 271 comma 14 del Dlgs 152/06 smi.
12. Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale.
13. La relazione di cui al punto precedente dovrà avvenire secondo le modalità indicate al capitolo "Comunicazioni degli esiti del piano di monitoraggio" del PMC.
14. Le spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall'art. 29-decies comma 3 Parte II Titolo III-bis dello stesso decreto sono a carico del gestore, come stabilito dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, Parte II Titolo V.

Direzione Provinciale di Genova

Via Bombrini, 8 – 16149 GENOVA
Tel. +3901064371- Fax +390106437441
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107



RINA
BS OHSAS 18001
Sistema Salute e Sicurezza sul Lavoro
Certificato



15. Il versamento delle spese dovrà essere effettuato dal gestore, entro il 31/01 di ogni anno, attraverso bonifico bancario a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Ligure. Le tariffe da applicare sono definite con DM 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis" e dalla D.G.R. n. 781 del 12 06 2009 inerente l'adeguamento e l'integrazione delle tariffe a livello regionale.
16. Il piano di monitoraggio può essere soggetto a revisione, integrazioni o soppressioni in caso di modifiche che influenzino i processi e i parametri ambientali.

Direzione Provinciale di Genova

Via Bombrini, 8 – 16149 GENOVA
Tel. +3901064371- Fax +390106437441
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107



**Allegato 2
Integrazione al PMC
vigente**

1.6 - Monitoraggio acque sotterranee e suolo

Il Gestore, ai sensi dell'art.29-sexies comma 6-bis dovrà effettuare almeno ogni 5 anni un monitoraggio delle acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni controlli specifici dello stato di contaminazione del suolo.

Prima dell'effettuazione dell'indagine dei suoli e delle acque sotterranee, la parte dovrà presentare all'Autorità Competente ed all'ARPAL una relazione nella quale vengono definiti: il numero e l'ubicazione dei punti controllo (sondaggi/scassi), i parametri da ricercare e le metodiche analitiche da utilizzarsi.

Le date di effettuazione di tali controlli dovranno essere comunicati preventivamente ad ARPAL, che potrà assistere al campionamento ed effettuerà se del caso analisi in contraddittorio.

Tabella 9 – Controllo acque sotterranee

Piezometro	Parametri	Metodo di misura	Frequenza misura (**)	Modalità di registrazione
L'individuazione della posizione dei piezometri dovrà comunque prevedere almeno un monte e un valle.	Definiti sulla base delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo	Dlgs 152/06 All.2 Parte IV	Una volta ogni 5 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita nel primo anno di validità del presente PMC	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.


Descrizione piezometri (informazioni da riportare in relazione annuale)

Piezometro	Coordinate Gauss - Boaga	Lunghezza del piezometro (m)	Profondità del/dei tratti fenestrati (da m... a m...)	Soggiacenza statica da bocca pozzo (m)
N.....
N.....
N.....



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Tabella 10 – Suolo

Punti	Modalità di controllo	Parametri	Frequenza (*)	Modalità di registrazione
			una volta ogni 10 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita nel primo anno di validità del presente PMC	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

Direzione Provinciale di Genova

Via Bombrini, 8 – 16149 GENOVA
Tel. +3901064371- Fax +390106437441
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107



RINA
BS OHSAS 18001
Sistema Salute e Sicurezza sul Lavoro
Certificato



Allegato 3
Integrazione al PMC
vigente

2- GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco degli strumenti di misura nonché delle apparecchiature e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione. L'individuazione di tali strumenti/apparecchiature dovrà tener conto dei seguenti criteri minimi:

- caratteristiche della sostanza contenuta (es. tossica, corrosiva, infiammabile) e materiale di composizione dell'apparecchiatura,
- probabilità di fuoriuscita della sostanza,
- condizioni di esercizio (T° e p)

L'elenco dovrà comunque includere tutta la strumentazione necessaria al controllo delle fasi critiche per l'ambiente (pHmetri, misuratori di portata, termometri, analizzatori in continuo, ecc).

In particolare si individuano tre tipi di interventi manutentivi

- Prove di routine: per verificare la funzionalità delle apparecchiature ed impianti critici. Il componente rimane on-line.
- Manutenzione periodica: svolta sulla base di frequenze di intervento stabilite da manuali d'uso delle apparecchiature, dall'esperienza operativa, da dati storici. Il componente è indisponibile durante la manutenzione periodica.
- Manutenzione incidentale: il componente si rompe e deve essere riparato. Il componente è indisponibile.

Inoltre ai fini manutentivi si individuano due tipologie di apparecchiature:

- Apparecchi on-line, continuamente in funzione, o in funzione durante le fasi operative del ciclo produttivo, soggetti a manutenzione periodica.
- Apparecchi in stand-by, che non funzionano nella normale operatività, ma che devono intervenire in casi specifici, ad esempio emergenza, o come back-up di un componente in manutenzione, soggetti a manutenzione periodica.

Tabella 10 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Apparecchi on line	Verifiche di funzionalità	giornaliere	Registrazione su file o db interno data verifica in caso di esito negativo per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° di guasti
Apparecchi in stand-by	Verifiche di funzionalità	quindicinale o mensile o frequenza differente sulla base di uno studio affidabilistico	Registrazione su file o db interno data verifica ed esito per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° fallimenti/n° prove per ciascuna apparecchiatura
Macchinario/Impianto Apparecchiatura/strumentazione di cui all'elenco sopra citato	Manutenzione periodica, definita in base ai vari manuali d'uso, quando presenti, oppure a istruzioni elaborate internamente		Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate. Archiviazione della certificazione della ditta esterna
Serbatoi e tubazioni connesse	Prove di tenuta *	In base alla ditta costruttrice e agli esiti degli anni precedenti	<i>Inserimento nella relazione annuale di un'analisi degli esiti delle verifiche effettuate e delle tipologie di interventi. Riesame del Piano di manutenzione ed eventuale conseguente proposta di modifica delle frequenze di verifica</i>

* Prove di tenuta sui serbatoi fuori terra presenti nello stabilimento: la frequenza e le modalità di esecuzione delle prove dovranno essere definite in apposita procedura, definita in base alle indicazioni della ditta costruttrice, che tenga conto del materiale di composizione, le condizioni di esercizio (T° e p), le sostanze in essi contenute e la probabilità di fuoriuscita, nonché degli esiti degli anni precedenti. Tali prove dovranno essere estese alle tubazioni connesse a tali serbatoi, in base al materiale di costruzione e alla sostanza contenuta.

Gli interventi di manutenzione riportati nella precedente tabella dovranno essere eseguiti per tutte le apparecchiature/strumentazioni e impianti di cui all'elenco sopracitato.

2.2 Indicatori di prestazione

Tabella 11 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Consumo d'acqua per unità di prodotto(*)	m ³ /m ²	Annuale	Registrazione su fogli di calcolo degli esiti delle misure e inserimento nella relazione annuale del dato di efficienza e proposta di miglioramento
Consumo d'energia per unità di prodotto(*)	MWh/m ²	Annuale	
Σ metalli ^(°) per unità di prodotto(*)	µg/m ²	Annuale	
Produzione di rifiuti CER 060503 – fanghi da depurazione per unità di prodotto(*)	t/m ²	Annuale	
Failure-on-demand (Fod) su base annuale (**)	n° fallimenti/n° prove		<p>Valutazione annuale sugli esiti delle verifiche funzionalità e delle manutenzioni periodiche.</p> <p>Riesame annuale del Piano di Manutenzione</p> <p>Inserimento nella relazione annuale sintesi FOD per ciascuna apparecchiatura, valutazione delle verifiche e modifiche delle relative frequenze.</p>

(°) Sommatoria delle concentrazioni medie di Pb, Ni, Sn, Zn, Cu, Fe (espresse in µg/m³) rilevate nelle acque di scarico nei tre autocontrolli moltiplicata per il volume scaricato nell'anno considerato

(*) m² di quadrotti

(**) Failure-on-demand (Fod) su base annuale: indicatore di corretta manutenzione che tiene conto dei fallimenti dell'apparecchiatura in occasione delle verifiche di funzionamento.

Valutazione esiti verifiche funzionalità e manutenzioni periodiche:

Per gli apparecchi on line le prove di routine sono quotidiane, pertanto il parametro Fod coincide con il numero di guasti all'anno.

Per gli apparecchi in stand-by, le prove di routine sono quindicinale/mensile o definite con uno studio affidabilistico, pertanto il FOD dovrebbe tendere a 0.

Parametri oggetto di riesame:

- frequenza delle prove di routine - Pr - (solo per apparecchi in stand-by),
- frequenza delle manutenzioni periodiche – MP.



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Criteria di valutazione:

Apparecchi on line:

- il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto;
- il parametro Fod, coincidente con il numero di fallimenti, risulta elevato (vengono riscontrati guasti tra una MP e la successiva): la frequenza delle MP va incrementata.

Apparecchi in stand-by:

- Il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto; la frequenza delle Pr può essere diminuita se il parametro Fod risulta molto basso;
- il parametro Fod è superiore a 0.4: la frequenza delle MP va incrementata. Per i componenti off-line resta inalterata la frequenza delle Pr, che potrà essere diminuita quando Fod tende a 0.

Direzione Provinciale di Genova

Via Bombrini, 8 – 16149 GENOVA
Tel. +3901064371- Fax +390106437441
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107



RINA

BS OHSAS 18001
Sistema Salute e Sicurezza sul Lavoro
Certificato





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: CISTELAIER S.P.A. - VIA PILLEA, 8 16153 - GENOVA. IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CIRCUITI STAMPATI P.D. N. 2847/2013 (A.I.A.) - D.LGS. N.152/2006, PARTE II, TITOLO III BIS P.D. N. 2847/2013 (A.I.A.) - D .LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO III-BIS. MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	2.000,00					240	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 06/09/2018

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**